



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Raccolta mensile delle ordinanze interlocutorie della Corte di cassazione

A cura di:

Vittoria Amirante - settore civile

AGOSTO - SETTEMBRE 2026



Settore Civile

(a cura di Vittoria Amirante)

TRASMISSIONE AL PRIMO PRESIDENTE PER EVENTUALE ASSEGNAZIONE ALLE SEZIONI UNITE

*Sezione Terza civile, Ordinanza interlocutoria n. 24482 del 5 agosto 2026,
Presidente P.A.P. Condello, Relatore A. Pellecchia*

CONTRATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. Cessione di crediti verso la P.A. - Cartolarizzazione ai sensi della l. n. 130 del 1999 - Opponibilità della cessione alla P.A. debitrice e possibilità di rifiuto da parte di quest'ultima ex art. 106, comma 13, d.lgs. n. 50 del 2016 - Omessa impugnazione del rifiuto opposto dalla P.A. - Rilevanza.

La Sezione Terza civile, in tema di cessione di crediti verso una pubblica amministrazione nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione, ha disposto, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite - in considerazione del rilievo nomofilattico e della mancanza di precedenti specifici - della duplice questione relativa, da un lato, al rapporto tra la disciplina di cui all'art. 106, comma 13, del d.lgs. n. 50 del 2016, in relazione alla cessione di crediti vantati nei confronti di una P.A., e quella di cui alla l. n. 130 del 1999, in tema di cartolarizzazione, e, in particolare, alla individuazione della disciplina applicabile alla cessione di crediti derivanti da contratti pubblici quando essa si inserisca nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione e, segnatamente, della opponibilità della detta cessione nei confronti della P.A. debitrice, nonché della sussistenza, in capo a quest'ultima, di un potere di rifiuto; dall'altro lato, l'ulteriore questione concernente la rilevanza o meno dell'omessa impugnazione del rifiuto medesimo opposto dalla pubblica amministrazione debitrice, ex art. 106, comma 13, del d.lgs. citato.

*Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 24935 del 2 settembre 2026,
Presidente G. La Rocca, Relatore F. Federici*

IVA. Iva - Innalzamento del limite annuo di compensabilità orizzontale - Violazione - Condotta sanzionata e misura della sanzione immutate - "Ius superveniens" - Applicabilità del principio del "favor rei" - Mero fenomeno di

successione di leggi nel tempo - Disvalore della condotta e sanzione - Permanenza - Questione.

In tema di accertamento dell'utilizzo di crediti per compensazione orizzontale sopra soglia per l'anno d'imposta 2014 (che all'epoca era fissata in euro 700.000,00), la Sezione Tributaria ha disposto, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, relativa alla possibilità, o meno, di ritenere che le modifiche legislative intervenute nel corso del giudizio, elevando il plafond dei crediti orizzontalmente compensabili, abbiano escluso, realizzando un mutamento dei presupposti per la fruibilità del beneficio, la sanzionabilità della fattispecie in applicazione del principio del *favor rei*.

RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLE SEZIONI UNITE

*Sezioni Unite civili, ordinanza interlocutoria n. 24607 dell'11 agosto 2026,
Presidente P. D'Ascola, Relatore A. Pagetta.*

IMPUGNAZIONI CIVILI. Applicazione di una regola che prevede un limite temporale per la conclusione dell'istruttoria dinanzi all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato diverso rispetto a quello indicato dalla norma statale - Eccesso di potere giurisdizionale.

Le Sezioni Unite civili, in relazione ad un ricorso ai sensi dell'art. 111, comma 8 Cost., proposto nell'ambito di un giudizio amministrativo di impugnazione di un provvedimento sanzionatorio, per pratica commerciale scorretta, del Garante della Concorrenza e del Mercato, in cui era stata dedotta la tardività del provvedimento in quanto intervenuto in violazione del termine del termine massimo di conclusione del procedimento stabilito dal Regolamento Procedure adottato dalla stessa Autorità, hanno disposto il rinvio in pubblica udienza della questione relativa alla verifica della violazione, da parte del Consiglio di Stato, della sfera di competenza riservata al legislatore, per avere annullato il provvedimento introducendo un limite temporale per la conclusione dell'istruttoria nuovo e diverso rispetto a quello indicato dalla norma statale, così asseritamente esorbitando dalla legittima attività interpretativa.

*Sezioni Unite civili, ordinanza interlocutoria n. 24763 del 25 agosto 2026,
Presidente P. D'Ascola, Relatore E. Iannello.*

GIURISDIZIONE. Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Azione di responsabilità contabile nei confronti di dirigenti dell'Istituto in relazione ad affidamenti tramite procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando in difetto dei presupposti di cui all'art. 63 del d.lgs. n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici, *ratione temporis* applicabile) - Inquadramento dell'Istituto nell'ambito delle società a partecipazione pubblica "di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, lett. a) del d.lgs. n. 175 del 2016 - Questione - Giurisdizione.

Le Sezioni Unite civili in relazione ad un giudizio di responsabilità contabile promosso nei confronti dei dirigenti dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per affidamenti tramite procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, in difetto

dei presupposti di cui all'art. 63 del d.lgs. n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici, *ratione temporis* applicabile), hanno disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, stante la rilevanza nomofilattica della questione, incidente sull'ambito della giurisdizione del giudice contabile, relativa alla natura del medesimo Istituto ed alla possibilità di ricondurla nella categoria delle società a partecipazione pubblica "di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, lett. a) del d.gs. n. 175 del 2016.

RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE PRIMA

*Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 24786 del 26 agosto 2026,
Presidente M. Acierno, Relatore L. Scalia.*

GIUDIZIO DIVORZILE D'APPELLO. Rito camerale - Produzione tardiva di documenti preesistenti relativi a fatti costitutivi del diritto - Condizioni.

La Prima Sezione civile ha disposto la trattazione in pubblica udienza, stante la rilevanza nomofilattica, della questione se, nel rito camerale d'appello in materia di divorzio, sia ammissibile la produzione anche di documenti preesistenti quando fondativi del diritto azionato, ovvero se la producibilità debba ritenersi limitata ai soli documenti nuovi o sopravvenuti.

*Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 25436 del 16 settembre 2026,
Presidente A. Giusti, Relatore R.E.A. Russo.*

DIRITTI DELLA PERSONALITA'. Filiazione naturale - Procedimento ex art. 95 del d.P.R. n. 396 del 2000 - Richiedente asilo qualificatasi come madre naturale di minore straniero - Legittimazione attiva.

La Sezione Prima civile ha disposto la trattazione in pubblica udienza della questione concernente la legittimazione in capo ad una cittadina nigeriana, qualificatasi come madre naturale di un minore straniero, la cui nascita era avvenuta in circostanze non note e mai

registrata e che aveva ottenuto lo *status* di rifugiato unitamente alla madre, ad attivare il procedimento volto all'accertamento dello *status filiationis*, di cui all'art. 95 del d.P.R. n. 396 del 2000, nonché della questione relativa alla possibilità di negare la formazione dell'atto di atto di nascita e il riconoscimento dello *status filiationis* solo perché il minore è straniero e sono oscure le circostanze della sua nascita, data l'esigenza di enucleare una regola idonea a governare il caso concreto tramite l'interpretazione, alla luce dei principi costituzionali e del principio del *best interest of the child* riconosciuto dalla Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dall'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, del quadro normativo che emerge dal testo unico dello stato civile, dalle norme del titolo VII del libro primo del codice civile e dalla normativa in tema di riconoscimento della protezione internazionale.

RIMESIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE TERZA

*Sezione Terza civile, Ordinanza interlocutoria n. 24414 del 3 agosto 2026,
Presidente E. Iannello, Relatore G. Fanticini.*

RICORSO PER CASSAZIONE. Principio di diritto enunciato ex art. 384 c.p.c.
**- Osservanza da parte del giudice di rinvio - Pronuncia su motivo rimasto assorbito
nella pronuncia cassata - Specificazioni contenute nella pronuncia di legittimità -
Natura vincolante - Questione.**

La Sezione Terza civile, in tema di cassazione con rinvio, nell'ambito di una controversia avente a oggetto il recesso anticipato da un rapporto locatizio e il relativo risarcimento dei danni, ha disposto la trattazione in pubblica udienza - in considerazione del rilievo nomofilattico e della mancanza di precedenti specifici - della questione volta a stabilire se il giudice di rinvio, ove chiamato a pronunciarsi *ex novo* su un motivo che era rimasto assorbito nella pronuncia cassata, sia vincolato anche alle specificazioni contenute nella decisione di legittimità, nella specie relative ai criteri di risarcibilità del danno subito dal locatore, ossia se queste ultime costituiscano mere indicazioni o vere e proprie istruzioni alle quali attenersi.

Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 25502 del 17 settembre 2026, Presidente C. Graziosi, Relatore L. Giraldi.

MANDATO. MEDIAZIONE. Iscrizione all'albo dei mediatori creditizi - Fatto costitutivo della pretesa azionata Rilevabilità d'ufficio - Soggezione al principio di non contestazione - Rilevanza nomofilattica della questione - Trattazione in pubblica udienza.

La Sezione Terza civile, in un giudizio volto alla condanna al pagamento del corrispettivo per un incarico di intermediazione finanziaria, ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, in considerazione della rilevanza nomofilattica e del contrasto emerso nella giurisprudenza della S.C., in ordine alla questione relativa alla rilevabilità d'ufficio da parte del giudice - che non abbia previamente provocato il contraddittorio su di essa – della circostanza dell'iscrizione all'albo dei mediatori creditizi, costituente fatto costitutivo della pretesa azionata in giudizio, e alla soggezione, o meno, della stessa al principio di non contestazione.

RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE LAVORO

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 24509 del 6 agosto 2026, Presidente L. Esposito, Relatore L. Ariola.

PREVIDENZA SOCIALE. Accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445-bis c.p.c. - Decreto di omologa - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Notificazione tardiva del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza all'INPS - Natura del termine - Conseguenze dell'inosservanza.

La Sezione Lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza in relazione alle questioni concernenti l'ammissibilità del ricorso per cassazione ex art.111 Cost. avverso il decreto di omologa pronunciato all'esito del procedimento di cui all'art. 445-bis

c.p.c. in presenza di una notificazione tardiva all'INPS del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, nonché la natura del termine previsto per tale notificazione e le conseguenze derivanti dalla sua inosservanza.

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 24525 del 7 agosto 2026, Presidente R. Mancino, Relatore A.F. Orio.

PREVIDENZA SOCIALE. Agevolazioni contributive ex art. 8, comma 9, l. n. 407 del 1990 - Imprese artigiane - Omesso versamento dei contributi alla Cassa edile - Incidenza sulla spettanza degli sgravi - Natura dell'obbligo contributivo verso gli enti bilaterali - Conseguenze dell'inadempimento - Applicabilità della cd. "norma calmieratrice" di cui all'art. 6, comma 10, d.l. n. 338 del 1989, conv. con modif. dalla l. n. 389 del 1989.

La Sezione Lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza in relazione alle questioni concernenti l'incidenza dell'omesso versamento contributivo alla Cassa edile sul diritto dell'impresa artigiana a conservare gli sgravi contributivi previsti dall'art. 8, comma 9, della l. n. 407 del 1990, nonché la natura dell'obbligo contributivo derivante dall'adesione agli enti bilaterali, la qualificazione delle Casse edili, le conseguenze dell'inadempimento degli obblighi nei loro confronti e l'eventuale applicabilità della cd. "norma calmieratrice" di cui all'art. 6, comma 10, del d.l. n. 338 del 1989, conv. con modif. dalla l. n. 389 del 1989.

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 24583 del 10 agosto 2026, Presidente A. D'Oronzo, Relatore F. Panariello.

LAVORO SUBORDINATO. Contratti a termine - Diritto di precedenza ex art. 24 d.lgs. n. 81 del 2015 - Conversione a tempo indeterminato di precedenti contratti a termine.

La Sezione Lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza e la novità della questione relativa alla configurabilità del diritto di precedenza del lavoratore assunto a tempo determinato, previsto dall'art. 24 d.lgs. n. 81 del 2015, non soltanto rispetto alle nuove assunzioni, ma anche in riferimento alla conversione di precedenti contratti di lavoro a termine in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 24853 del 30 agosto 2026, Presidente L. Esposito, Relatore A. Cerulo.

PREVIDENZA SOCIALE. Pensione di vecchiaia - Requisiti contributivi - Regime di favore per i lavoratori discontinui di cui all'art. 2, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 503 del 1992 - Lavoratori agricoli occupati per l'intero anno - Estensione - Questione.

In tema di pensione di vecchiaia, la Sezione Lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione relativa all'applicabilità della deroga al regime previdenziale introdotto dal d.lgs. n. 503 del 1992, prevista dall'art. 2, comma 3, lettera b), dello stesso decreto per i lavoratori con anzianità assicurativa di almeno venticinque anni, occupati per almeno un decennio per periodi di durata inferiore a cinquantadue settimane nell'anno solare, anche ai lavoratori del settore agricolo che, a parità delle altre condizioni richieste dalla norma, sebbene iscritti negli elenchi agricoli per l'intero anno, vantino un numero di contributi inferiore a cinquantadue settimane nell'anno solare.

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 25534 del 18 settembre 2026, Presidente L. Esposito, Relatore A. F. Orio.

SPESE GIUDIZIALI CIVILI. Giudizi di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445-bis c.p.c. – Compenso per la fase decisoria - Spettanza - Questione di rilievo nomofilattico -Esistenza di altro precedente affermativo della spettanza.

In tema di spese processuali, la Sezione lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione relativa alla spettanza del compenso per la fase decisoria anche per i giudizi di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445-bis c.p.c., avuto riguardo anche ad un precedente di altra sezione della S.C. (Cass. n. 24347/2024, Rv. 672287 – 01), il quale ha affermato che le prestazioni del difensore in tali giudizi non si limitano a quelle relative alla fase istruttoria, comprendendo spese in tutto corrispondenti a quelle della fase decisoria, con la conseguente spettanza del relativo compenso professionale in analogia ai parametri previsti per gli altri procedimenti.

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 25643 del 21 settembre 2026, Presidente M. M. Leone, Relatore F. Amendola.

LICENZIAMENTI. Licenziamento per inadempimento degli obblighi contrattuali - Accertamento giudiziale della legittimità del licenziamento - Condanna del lavoratore a risarcire il datore di lavoro del danno per l'esborso del c.d. ticket NASpI - Conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento.

In tema di licenziamento lavoratore per inadempimento degli obblighi contrattuali, la cui legittimità è stata accertata giudizialmente, la Sezione lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione relativa alla legittimità della condanna del lavoratore a risarcire il datore di lavoro del danno derivante dal versamento del contributo impostogli dall'art. 2, comma 31, della l. n. 92 del 2012 (c.d. ticket NASpI), e alla configurabilità di tale versamento quale conseguenza immediata e diretta ex art. 1223 c.c. dell'inadempimento.

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 25644 del 21 settembre 2026, Presidente M. M. Leone, Relatore F. Amendola.

LICENZIAMENTI. PROCESSO DEL LAVORO. Licenziamento del lavoratore - Licenziamento per giustificato motivo oggettivo - Inidoneità fisica del dipendente allo svolgimento delle mansioni - Illegittimità del licenziamento - Mancata prova dell'adozione di «accomodamenti ragionevoli» a favore del lavoratore in condizioni di disabilità - Violazione del divieto dello ius novorum in appello e del principio del contraddittorio.

In tema di licenziamento del lavoratore per giustificato motivo oggettivo, costituito dalla sua inidoneità fisica allo svolgimento delle proprie mansioni, la cui illegittimità è stata giudizialmente dichiarata, la Sezione lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione relativa all'accoglimento solo in appello, in violazione del divieto dello ius novorum e del principio del contraddittorio, della deduzione del dipendente secondo cui il datore di lavoro non aveva fornito la prova di aver tentato «accomodamenti ragionevoli» al fine di evitare il licenziamento del lavoratore in condizioni di disabilità, l'onere della quale discende dall'art. 3, comma 3-bis del d.lgs. n. 216 del 2003, ritenuto applicabile nella fattispecie.

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 25822 del 25 settembre 2026, Presidente R. Mancino, Relatore M. Pisapia.

PREVIDENZA SOCIALE. Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense - Ricongiunzione di periodi assicurativi ex l. n. 45 del 1990 - Qualificazione - Ignoranza del mancato incremento della prestazione pensionistica da parte della quota eccedente la riserva matematica - Azione di annullamento - Questione.

In tema di ricongiunzione dei periodi assicurativi ex l. n. 45 del 1990, la Sezione Lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza nomofilattica, della questione relativa alla qualificazione dell'istituto e alla rilevanza dell'errore circa il fatto che la parte eccedente la riserva matematica non avrebbe incrementato la prestazione pensionistica, ai fini dell'azione di annullamento della ricongiunzione stessa.

RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA

Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 25126 del 8 settembre 2026, Presidente V. Lenoci, Relatore A. Napolitano.

TRIBUTI. FALLIMENTO. Rapporti processuali in pendenza di fallimento - Cartella di pagamento per debiti tributari - Destinatario della notifica ex art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Identificazione nel solo curatore o anche nel fallito.

La Sezione Tributaria ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, rilevando la necessità di coordinare gli indirizzi sezionali divergenti sul tema della sussistenza di una legittimazione autonoma del fallito, o dell'ex fallito tornato in bonis, a impugnare gli atti impositivi notificati al curatore rimasto inerte.

Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 25540 del 18 settembre 2026, Presidente G.M. Stalla, Relatore G. Lo Sardo.

TRIBUTI. Imposta di registro - Vendita sottoposta a condizione sospensiva del pagamento rateizzato del prezzo - Art. 27, commi 1 e 3, d.P.R. n. 131 del 1986 - Individuazione della disciplina applicabile - Rilevanza ai fini della decadenza dal potere impositivo.

In tema di imposta di registro, la Sezione tributaria ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, stimando di particolare rilevanza la questione concernente l'esatta individuazione della disciplina applicabile alla vendita sottoposta a condizione sospensiva del pagamento rateizzato del prezzo e, segnatamente, la compatibilità della sua riconduzione all'art. 27, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986 con la previsione dell'art. 27, comma 3, del medesimo decreto, anche ai fini dell'accertamento dell'eventuale decadenza dall'esercizio del potere impositivo.

Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 25934 del 29 settembre 2026, Presidente R. Crucitti, Relatore G. Tartaglione.

TRIBUTI. Redditi prodotti all'estero - Credito di imposta ex art. 165 del TUIR - Convenzione contro la doppia imposizione - Dichiarazione annuale - Mancata indicazione del credito stesso nell'apposito quadro della dichiarazione dei redditi - Conseguenze.

La Sezione Tributaria ha disposto la trattazione in pubblica udienza di una controversia concernente la spettanza del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero, sussistendo un contrasto, in sezione, circa le conseguenze del mancato rispetto degli adempimenti previsti nell'art. 165, comma 4, del TUIR da parte del cittadino italiano che abbia prodotto redditi, e pagato le relative imposte, all'estero, in uno Stato con cui l'Italia non abbia stipulato una Convenzione contro le doppie imposizioni.
